



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
(Città Metropolitana di Bologna)

**REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 30.03.2011
Modificato con Deliberazione di C.C. N. 41 del 29/07/2022**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Requisiti per l'assegnazione.

Art. 3 bis - Requisiti ulteriori per l'assegnazione.

Art. 4 - Modalità di assegnazione.

Art. 5 - Durata del contratto.

Art. 6 - Conduzione dei lotti di terreno.

Art. 7 - Organi di gestione.

Art. 8 - Responsabilità

Art. 9 - Forniture.

Art. 10 - Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro.

Art. 11 - Revoca dell'assegnazione.

Art. 12 - Decadenza.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la gestione delle aree individuate dalla Giunta Comunale da adibire ad uso ortivo.

Il Comune può riservare orti per iniziative didattiche o culturali, volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche di coltivazione, nel rispetto dell'ambiente.

Il Comune può, altresì, riservare orti da assegnare a particolari categorie di cittadini che rientrino in specifici progetti o finalità di carattere sociale e/o socio educativo.

Art. 2 Finalità

L'assegnazione in concessione in uso gratuito dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo ha lo scopo di permettere ai cittadini di impiegare il tempo libero in un'attività ricreativa senza scopo di lucro, di favorire le possibilità di socializzazione e di valorizzare l'autoproduzione di ortaggi e verdure.

Art. 3 Requisiti per l'assegnazione.

Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna. Il requisito della residenza può essere derogato per i trasferimenti avvenuti successivamente all'assegnazione, qualora l'assegnatario dimostri che il trasferimento non impedisce la gestione dell'area ortiva;
- anzianità non inferiore ai 55 anni e che non svolgono attività lavorativa retribuita;
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato e non avere a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato. Eventuale aiuto di familiari non può essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario.

Non potrà essere assegnato più di un lotto per nucleo familiare.

Art. 3 bis Requisiti ulteriori per l'assegnazione.

Al fine di favorire la socializzazione e lo scambio di esperienze diverse, una quota non inferiore al 10% delle aree ortive complessivamente messe a disposizione nel territorio comunale è riservata all'assegnazione dei cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- essere residenti nel Comune di Castel Guelfo di Bologna;
- età compresa tra i 18 e 55 anni non compiuti;
- essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato e non avere a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato.
- Eventuale aiuto dei familiari non può essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario;

L'elenco delle domande sarà stilata sulla base di data e ora di arrivo della domanda al protocollo dell'Ente.

Art. 4 Modalità di assegnazione.

Per ottenere un lotto di terreno, l'interessato dovrà presentare domanda scritta di assegnazione al Servizio comunale competente indicando l'area ortiva interessata.

L'assegnazione verrà effettuata dal Servizio competente comunale, mediante un provvedimento di concessione in uso gratuito, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande e

seguendo le norme del Codice Civile in materia di utilizzazione dei beni a seconda della loro specifica natura giuridica.

Le domande per l'assegnazione degli orti possono essere presentate durante tutto l'anno. Presso l'Ufficio comunale competente sarà disponibile la graduatoria delle domande pervenute.

Art. 5 Durata del contratto.

Il provvedimento di concessione in uso gratuito ha durata **quinquennale**, rinnovabile di ulteriori cinque anni su espressa richiesta di proroga. Un'ulteriore proroga è subordinata alla disponibilità di lotti liberi e assenza di lista d'attesa.

E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta in qualsiasi momento.

Art. 6 Conduzione dei lotti di terreno.

Gli assegnatari si impegnano a:

- a. coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti il proprio nucleo familiare per un periodo limitato. In caso di impedimento definitivo alla coltivazione dell'orto, i familiari debbono comunicare immediatamente al servizio comunale competente la rinuncia all'area ortiva ed eventualmente chiederne il subentro.
- b. destinare i prodotti della coltivazione al consumo familiare, essendone vietata la vendita;
- c. non sistemare all'interno del lotto contenitori per la raccolta e il deposito dell'acqua per l'irrigazione;
- d. non installare tettoie, capanni, o altre costruzioni, ad eccezione di serre, per il solo periodo invernale (orientativamente dal 1 ottobre al 31 Marzo) con un'altezza dal suolo non superiore a m. 1, per ragioni di arredo urbano;
- e. contenere l'altezza delle culture, e dei relativi sostegni, entro mt. 2.00;
- f. non allevare o condurre nel lotto animali di qualsiasi genere;
- g. non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasoli, viti, piante ad alto fusto ecc.);
- h. nelle parti di uso comune, a mantenere puliti e sgombri da oggetti personali i viottoli di passaggio e puliti ed ordinati i capanni per gli attrezzi;
- i. mantenere ordinato e sgombero da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- j. non usare anticrittogamici, fitofarmaci non ammessi dalle norme che regolamentano l'agricoltura biologica, diserbanti e pesticidi;
- k. non incenerire rifiuti o scarti delle coltivazioni che andranno conferiti in discarica;
- l. di disporre i sostegni non utilizzati, in orizzontale ad un massimo di 60 cm. da terra. La eventuale realizzazione delle recinzioni è da concordare con gli Enti competenti alla tutela ed alla gestione del territorio: Le recinzioni tra un lotto e l'altro non devono essere chiuse fino a terra ma restare a 10 cm di altezza.

Le spese per le utenze di acqua e luce sono carico dell'assegnatario.

Art. 7 Organi di gestione.

Per assicurare armonici rapporti tra gli assegnatari, tra questi e i Servizi Sociali comunali, per la regolamentazione della gestione delle aree ortive, nelle parti non previste e non in contrasto con le norme del presente Regolamento, nonché per l'eventuale organizzazione di iniziative culturali e sociali, si costituiscono, se non già costituiti, per ogni area ortiva, i seguenti organi di gestione;

1. L'assemblea degli assegnatari;
2. il Comitato di gestione;

3. il Presidente del Comitato di gestione;

Per regolare le proprie attività, l'Assemblea degli assegnatari può proporre modalità gestionali, da trasmettere all'Amministrazione Comunale. I nominativi del Presidente e del Comitato di gestione sono comunicati all'Amministrazione comunale.

Art. 8 Responsabilità

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione degli orti di cui trattasi.

Art. 9 Forniture.

L'Amministrazione comunale si impegna a fornire;

I contenitori per la raccolta dei rifiuti, per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia;

I contratti di utenza saranno intestati al Comune. Il Presidente del Comitato di Gestione, provvede al pagamento della bolletta e alla suddivisione del costo della fornitura dell'acqua potabile per l'irrigazione e dell'energia elettrica fra gli assegnatari, alla riscossione delle somme dovute.

Art. 10 Decesso dell'assegnatario ed eventuale subentro.

In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

Art. 11 Revoca dell'assegnazione.

La mancata coltivazione del lotto di terreno, l'inosservanza delle norme per la conduzione di cui all'Art.5 o la perdita dei requisiti per l'assegnazione, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione, da parte del Comune.

Il comitato di gestione provvede a segnalare il fatto ai Servizi comunali, i quali richiedono per iscritto chiarimenti all'assegnatario.

In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta, l'assegnazione viene revocata con comunicazione scritta all'assegnatario e al Comitato di gestione.

Art. 12 Decadenza.

L'assegnatario decade dal diritto alla conduzione del lotto di terreno nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, revochi l'atto di assegnazione. In tal caso nulla è dovuto all'assegnatario a rimborso per gli eventuali frutti pendenti.